COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.14 del 23 febbraio 2012

Riunione del 16.2.2012

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Massimo Rosi
Avv. Amato Montanari

CAF/12/2012 – Appello del sodalizio Azzurra Volley Teramo avverso il provvedimento della Commissione Tesseramento Atleti affisso vil 23 Dicembre 2011con il quale veniva disposto lo scioglimento del vincolo dell'atleta Teresita Ciccone.

La CAF

letto l'atto di appello, la memoria dell'atleta ed esaminati i documenti, all'esito della relazione orale delle parti all'udienza del 16 Febbraio 2012

OSSERVA

La Commissione Tesseramento Atleti esaminava la richiesta di scioglimento del vincolo proposto dall'atleta, così motivata:

1) Necessità di trasferimento per motivi di studio in altra città.
2) Contrasti con la società
3) Mancata risposta a richieste di conciliazione amichevole da parte della società.
4) Mancata richiesta da parte della società di idonea certificazione medico-sportiva.

Poiché all'udienza di primo grado del 23 Novembre 2011 il sodalizio, rappresentato dal dirigente delegato sig. Giuseppe De Santis, rilevava preliminarmente di non aver avuto conoscenza e/o comunicazione alcuna della pronunzia di improcedibilità di altro e precedente ricorso proposto dalla stessa atleta contenente uguale richiesta ma carente del motivo di scioglimento di cui al precedente punto 4), la Commissione Tesseramento concedeva ad Azzurra Volley un termine di dieci giorni per formalizzare la costituzione nel nuovo giudizio, allo scopo di prendere posizione ed allegare documenti rispetto alla domanda di scioglimento come ivi formulata. Nella stessa sede, l'udienza veniva rinviata per la discussione al 14 Dicembre 2011. Decorsi i dieci giorni, il sodalizio non presentava alcuna costituzione ed all'udienza compariva la sola atleta, assistita dalla Genitrice.

La Commissione Tesseramento, ritenendo provata la necessità dell'atleta di spostare il domicilio per motivi di studio in altra città, concedeva lo svincolo.

Avverso tale provvedimento ha proposto appello Azzurra Volley per i seguenti motivi:

1) nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, per essere stato il provvedimento impugnato emesso prima della scadenza dei termini per proporre impugnativa rispetto al provvedimento che dichiarava improcedibile il primo ricorso proposto dall'atleta.
2) nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, per mancata pronuncia sulla richiesta di indennizzo.
3) erroneità della sentenza per mancanza della giusta causa.
4) mancata prova delle ragioni poste a fondamento della domanda.

Nelle memorie difensive l'atleta rilevava l'indisponibilità della società a concedere volontariamente lo svincolo, chiedeva il rigetto dell'impugnazione contestando sia le ragioni preliminari che di merito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va respinto.

Va innanzitutto scrutinata la prima eccezione di nullità per mancata comunicazione dell'ordinanza di improcedibilità e per lesione del diritto di difesa nel primo procedimento.

Invero nel provvedimento impugnato si legge che la prima richiesta rivolta dall'atleta alla Commissione Tesseramento era stata dichiarata improcedibile con ordinanza. Orbene l'art. 21 n. 6 del Regolamento Giurisdizionale dispone che l'inammissibilità e l'improcedibilità, devono essere rilevate d'ufficio. Il ricorso dell'atleta era stato pertanto rigettato non per motivi di merito e per di più neanche discusso. Sul punto pertanto il sodalizio non aveva più alcun interesse al procedimento, poiché la domanda di indennizzo, solo in quel procedimento formulata, solo in quello stesso poteva essere presa in considerazione, sempre in ipotesi di accoglimento della domanda principale di svincolo. Va poi rilevato come il sodalizio non avrebbe potuto coltivare ulteriormente il primo procedimento - eventualmente impugnando il provvedimento che quest'ultimo aveva definito - per carenza di interesse ex art. 19 nn. 1 e 2 Reg. Giur.

Certo era il diritto dell'atleta a proporre il secondo ricorso essendo ormai decaduta dalla possibilità di coltivare il primo. Sarebbe stato pertanto onere della società costituirsi, al ricevimento della secondo richiesta e comunque entro l'ulteriore termine di dieci giorni assegnato a tal fine dalla Commissione di primo grado. Il che, tuttavia, non è avvenuto.

Sul secondo motivo, certo è che il sodalizio appellante non ha ricevuto alcuna comunicazione in merito all'ordinanza di improcedibilità che aveva definito il primo ricorso proposto dall'atleta. Poiché l'Azzurra Volley Teramo, sull'erroneo

presupposto di essersi ben costituito nel primo giudizio, non aveva depositato alcuna memoria nel secondo procedimento, otteneva all'udienza del 23/11/2011 un ulteriore termine di dieci giorni per il deposito di scritti difensivi, in relazione alle domande contenute nel secondo ricorso proposto dall'atleta.

Il mancato rispetto del termine concesso, ha comportato la decadenza del sodalizio dal proporre domande.

Il terzo motivo va poi respinto, stante la mancanza di qualsivoglia eccezione da parte dell'Azzurra Volley alla richiesta dell'atleta. La decisone della Commissione Tesseramento, appare comunque fondata sulla prova acquisita della iscrizione dell'atleta all'Università dell'Aquila e quindi congruamente motivata, stante il documentato trasferimento per motivi di studio in altra città.

Alla luce di quanto esposto, l'appello va rigettato, con l'integrale conferma della decisione impugnata.

P.Q.M.

Rigetta l'appello e dispone incamerarsi la tassa ricorso.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 24.02.2012